



REGIONE MARCHE
DIREZIONE SVILUPPO RURALE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ
DELLE FORESTE**

SOTTOMISURA 8.1 – OPERAZIONE A) IMBOSCHIMENTI DI SUPERFICI AGRICOLE (FA 5E)

BANDO CONFERMA IMPEGNI ANNUALITÀ 2022

Obiettivi e finalità

Il presente bando è finalizzato alla definizione delle modalità di presentazione delle domande di pagamento dei premi, previsti al comma 1 dell'art. 22 del Reg. UE 1305/2013, a copertura dei costi per il mancato reddito agricolo e per gli interventi di manutenzione a seguito degli interventi di imboscamento realizzati su terreni agricoli, secondo quanto previsto dalle Istruzioni operative Agea n. 11 del 08/02/2022.

Le presenti disposizioni si applicano alle domande di pagamento relative alle misure connesse alla superficie. In particolare, è interessata la seguente misura dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013: Misura 8, Sottomisura 8.1- Pagamento per impegni Forestali e imboscamento.

Tipologia di domanda

È la domanda di pagamento presentata per la campagna 2022 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è stata ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Beneficiari

Sono i soggetti privati, anche in forma associata, che hanno aderito al I° e II° bando per la Misura 8 - Sottomisura 8.1 Operazione A) "Imboscamenti di superfici agricole" del PSR Marche 2014-2020 emanati rispettivamente con DDS n.672/2016 e s.m.i. e con DDS n.65/2019 e s.m.i. e che hanno realizzato l'imboscamento e lo stesso è stato regolarmente collaudato nelle annualità precedenti.

Gli Enti pubblici sono esclusi dal sostegno dei premi, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione.

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda deve:

- avere Partita Iva con codice attività agricola;
- essere iscritto alla Camera di Commercio con codice ATECO agricola (ad eccezione di coloro che sono esonerati);
- avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) imboschite fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura;
- non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
- non essere attualmente un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

I beneficiari dei premi annuali, sono obbligati, su tutte le superfici agricole dell'azienda, al rispetto dei requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I premi, per il mancato reddito agricolo e per gli interventi di manutenzione, che possono essere richiesti sono quelli riconosciuti nel provvedimento di finanziabilità della domanda di sostegno per i costi di impianto e sono di seguito descritti:

1-Premio per il mancato reddito agricolo

Il premio annuale a copertura dei costi per il mancato reddito agricolo è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

Il premio annuale per il mancato reddito agricolo è erogato per la durata di 10 anni.

Il riconoscimento del premio relativo alla prima annualità del mancato reddito, decorre dall'anno successivo a quello di richiesta di collaudo/saldo dell'imboschimento.

Gli importi per il mancato reddito agricolo sono differenziati per fascia altimetrica e sono riportati nella tabella seguente :

Fascia altimetrica	Importo del premio per la perdita di reddito (€/ha)
Collina litoranea (per tutte le tipologie di impianto)	570
Collina interna (per tutte le tipologie di impianto)	540
Montagna interna (per tutte le tipologie di impianto)	490

La fascia altimetrica è quella definita su base ISTAT. Sul territorio regionale le fasce altimetriche sono: Codice 1 - montagna interna; Codice 3 - collina interna; Codice 4- collina litoranea, indicate nell'allegato 2 - Elenco dei comuni per zona altimetrica di cui alla D.G.R. n. 1329 del 10/10/2011.

Il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

Per le domande di sostegno presentate e approvate con il II° bando annualità 2018, per la tipologia di intervento 3 in caso di utilizzo di specie micorrizate, il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal sesto anno dalla realizzazione dell'impianto è ridotto del 20%.

2- Premio per la manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

Il premio annuale per gli interventi di manutenzione è erogato per la durata di 5 anni.

Il riconoscimento del premio relativo alla prima annualità della manutenzione, decorre dall'anno successivo a quello di richiesta di collaudo/saldo dell'imboschimento.

L'importo del premio per gli interventi di manutenzione è differenziato in funzione delle tipologie di investimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni.

Gli importi per la tipologia di impianto, relativi alla manutenzione sono riportati nella tabella seguente :

Tipologia di impianto	Premio per la manutenzione (€/ha)	
	Anni 1° - 2°	Anni 3° - 4° - 5°
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	640	490
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2)	640	490

Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	700	550
--	-----	-----

Gli interventi di manutenzione degli impianti prevedono l'esecuzione da parte del beneficiario delle cure colturali previste dal progetto e nel piano di coltura sottoscritto con la domanda di sostegno.

Tale premio è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- Spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante morte o fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- Interventi di ripulitura e cure colturali dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea, quali lavorazioni del terreno, interventi di potatura e interventi irrigui;
- Manutenzione delle opere di regimazione superficiale delle acque;
- Azioni di prevenzione contro animali selvatici e/o animali al pascolo.

Come previsto dalla Sottomisura 8.1 Operazione A) "Imboschimenti di superfici agricole" del PSR Marche 2014-2020 il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'art. 67 comma 1 lettera b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n.1303/2013. Per la verifica e il controllo la Regione si riserva di effettuare controlli a campione.

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER, GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) l'aiuto è concesso nell'ambito del regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8, SOTTOMISURA 8.1, Operazione A) "Imboschimenti di superfici agricole" in esenzione, istituito con DGR n. 943 del 08/08/2016 Aiuto di stato SA 46097, ai sensi del regolamento UE sopracitato, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo quanto stabilito da AGEA OP con le istruzioni operative N° 11 del 08/02/2022 **esclusivamente** per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA (previo conferimento di un mandato) oppure con l'assistenza di un libero professionista (munito di opportuna delega, accreditato dalla Regione, autorizzato alla fruizione dei servizi, in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Come riportato nelle Istruzioni operative Agea N° 11 del 08/02/2022 *Nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di "liberi professionisti", la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre prevista, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali.* Al riguardo si stabilisce la data del 30/09/2022 come data di scadenza per la presentazione della domanda cartacea presso gli uffici decentrati agricoltura competenti per territorio, nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di "liberi professionisti".

Per l'anno 2022 Agea ha fissato i seguenti termini:

- a) 16 Maggio 2022 per le Domande iniziali ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) 31 Maggio 2022 per le Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE)809/2014;
- c) data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande per le Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale);
- d) 30 settembre 2022 per la Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

Nel caso di presentazione tardiva delle domande di pagamento ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 cioè con un ritardo fino a 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio:

- a) le domande presentate oltre il 10 giugno 2022 sono inammissibili (irricevibili);
- b) l'importo del contributo richiesto viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- c) la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2022, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022. Oltre detto termine le domande sono inammissibili (irricevibili).

Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si è impegnato a:

- garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per la durata dell'impegno e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente) ¹.
- curare e proteggere l'area oggetto di imboschimento durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per il mancato reddito e per la manutenzione.

Inoltre il beneficiario per tutta la durata dei 10 anni di pagamento del premio del mancato reddito agricolo deve:

- rispettare in tutta l'azienda gli obblighi di condizionalità;
- non destinare alla coltivazione o ad altro uso la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;
- gestire l'impianto secondo le indicazioni contenute nel piano colturale redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e ammesso in sede di domanda di sostegno;
- eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;
- effettuare i necessari interventi di manutenzione (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dell'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
- non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella domanda di pagamento.

Riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare.

¹ PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE. L'ART. 71 DEL REG. (UE) N. 1303/2013 "STABILITÀ DELLE OPERAZIONI" DISPONE CHE " 1. NEL CASO DI UN'OPERAZIONE CHE COMPORTA INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE O INVESTIMENTI PRODUTTIVI, IL CONTRIBUTO FORNITO DAI FONDI SIE È RIMBORSATO LADDOVE, ENTRO CINQUE ANNI DAL PAGAMENTO FINALE AL BENEFICIARIO O ENTRO IL TERMINE STABILITO NELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO, OVE APPLICABILE, SI VERIFICHI QUANTO SEGUE: A) CESSAZIONE O RILOCALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AL DI FUORI DELL'AREA DEL PROGRAMMA; B) CAMBIO DI PROPRIETÀ DI UN'INFRASTRUTTURA CHE PROCURI UN VANTAGGIO INDEBITO A UN'IMPRESA O A UN ENTE PUBBLICO; C) UNA MODIFICA SOSTANZIALE CHE ALTERI LA NATURA, GLI OBIETTIVI O LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, CON IL RISULTATO DI COMPROMETTERNE GLI OBIETTIVI ORIGINARI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2588 del 20/03/2020, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dalle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e dalla DGR n.1616/2020 con cui vengono individuate le violazioni e applicate le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nell'ambito delle misure a superficie Sottomisura 8.1 Operazione A) “Imboschimenti delle superfici agricole”.

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle Istruzioni operative Agea – Istruzioni operative n. N°11 del 08/02/2022 - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.